



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 20/03/2009

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2016

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione in economia dei lavori. Si applica nei limiti di compatibilità e fino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'art.5 del medesimo Decreto, il D.P.R. n.554 del 21.12.1999 e s.m.i.

Art. 2 – MODALITÀ ESECUTIVE

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
 - a) Mediante amministrazione diretta;
 - b) Mediante procedura di cottimo fiduciario;
2. Per tutti i lavori in economia, rientranti nella competenza di un Servizio secondo l'ordinamento dell'ente, il responsabile del Servizio nomina il responsabile del procedimento, salva la facoltà dello stesso prevista dall'art. 5. comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il responsabile del servizio competente affida al personale in attività nel servizio stesso, abilitato a svolgere le relative funzioni, la direzione ed il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori in economia. La direzione dei lavori può essere affidata al responsabile del procedimento di cui al comma 2.
4. Ai fini del presente regolamento per "responsabile di servizio competente" si intende il responsabile incaricato della direzione del servizio al quale fanno capo le responsabilità delle procedure di impegno della spesa per la esecuzione dei lavori in economia.

Art. 3 - LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del decreto legislativo 12.aprile 2006, n. 163;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 200.000,00 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità, e urgenza di completare i lavori;

In particolare nell'ambito delle precedenti voci si individuano i seguenti lavori:

- a. lavori di riparazione urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi naturali o straordinari (frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, ecc.), nei limiti di quanto è strettamente

necessario a ripristinare la situazione preesistente e ad eliminare le situazioni di pericolo;

- b. la difesa delle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi e dei torrenti;
- c. le assicurazioni, le concatenazioni, le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
- d. lavori di conservazione, manutenzione, riparazione di immobili, impianti ed attrezzature, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- e. la manutenzione di strade e percorsi ciclo / pedonali, comprendente lo sgombero della neve dall'abitato, i rappezzi dei tronchi asfaltati od aree pavimentate, la installazione di manufatti / attrezzature a servizio di viabilità e trasporti urbani e la realizzazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- f. lo spurgo delle cunette e delle caditoie e le piccole riparazioni ai manufatti;
- g. la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;
- h. la manutenzione dei giardini, dei viali, dei parchi gioco e delle piazze pubbliche;
- i. la manutenzione dei cimiteri civici;
- j. esecuzione di sondaggi ed analisi di laboratorio per indagini geognostiche.

1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei limiti massimi di 200.000,00 euro di spesa, IVA esclusa, per ciascun intervento di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2".
2. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori. A tal fine l'ordinatore della spesa deve tenere conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi allo stesso intervento e alla medesima esigenza.
3. Il programma annuale dei lavori, previsto dall'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 e successive integrazioni e modificazioni, è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione correlata al successivo sviluppo delle fasi progettuali.
4. Al fine del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non sono programmabili e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.
5. Nel Bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
6. Il Responsabile del Servizio competente dispone direttamente, con propria determinazione, previo accertamento della disponibilità di fondi di bilancio impegnati, la effettuazione dei lavori di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
7. Qualora tra le somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal responsabile del

procedimento e sono eseguibili con le modalità stabilite dal presente regolamento. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione del responsabile del servizio competente, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per impreveduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

ART. 4 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
3. Il responsabile del servizio provvederà, altresì, all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato attraverso le modalità di cui al "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.
4. I lavori in economia, in amministrazione diretta, sono disposti con determinazione del responsabile del servizio competente, su proposta del responsabile del procedimento, nella quale sono descritti i lavori da realizzare, l'importo stimato degli stessi e l'elenco sommario della manodopera, materiali e mezzi occorrenti.
5. La determinazione del responsabile del servizio di cui ai commi precedenti è trasmessa al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione dell'impegno di spesa.

ART. 5 – COTTIMO FIDUCIARIO

1. I lavori di cui all'art. 3 per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi sono eseguiti mediante la procedura di cottimo fiduciario, sulla base della documentazione tecnica di cui al comma 4 del precedente art. 4 e con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

ART. 6 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO

1. L'affidamento avviene con procedura negoziata da esperirsi tra almeno cinque imprese da individuarsi sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Nella scelta dei soggetti da consultare dovrà essere rispettato il principio della alternanza degli stessi, Il Responsabile della stazione unica appaltante redige un avviso di invito rivolto a chiunque fosse interessato all'iscrizione all'albo comunale dei

soggetti da invitare alle procedure in economia indicando per quale dei servizi indicati nel regolamento sono idonei a svolgere la propria opera; procede, alla pubblicazione, in via permanente, di avviso all'albo pretorio dei Comuni sia in *home page* sia nella sezione "*Amministrazione Trasparente*"; cura la tenuta dell'albo e il suo costante aggiornamento. In alternativa il Responsabile della stazione unica appaltante può operare sia tramite il Mercato elettronico della PA (MePA), sia attraverso la piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Il Responsabile di cui all'art. 4 del presente regolamento dà contezza nelle determinazioni di affidamento del rispetto della procedura di cui al presente articolo e trasmette le determinazioni di affidamento al RPC almeno a cadenza mensile quadrimestrale.

2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, sulla base della documentazione tecnica di cui al comma 4 dell'art. 4.
3. Il cottimo è negoziato con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. E' consentito l'affidamento diretto ad una sola impresa per i lavori il cui importo di spesa, al netto di IVA, non superi i 40.000,00. = euro.
5. L'affidamento in cottimo è disposto, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del responsabile del servizio competente. Al provvedimento di affidamento è allegato come parte integrante lo schema di convenzione contenente, obbligatoriamente, i seguenti elementi:
 - a) relazione tecnico – descrittiva dell'intervento contenente l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) i termini di inizio e ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penali da applicarsi in caso di ritardo e il diritto di risolvere in danno il contratto con dichiarazione scritta del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante;
 - g) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici;
6. La determinazione per l'assunzione dell'impegno è trasmessa dal responsabile del servizio competente che l'ha sottoscritta al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa.

7. La stipulazione della convenzione di cottimo avviene nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.
La forma pubblica amministrativa sarà obbligatoria nel caso dell'appalto di opere beneficianti di contributo o sovvenzione da parte di Enti Pubblici e per quelli il cui importo contrattuale è superiore a 10.000.= euro.
8. Gli affidamenti con la procedura del cottimo fiduciario sono comunicati, a cura del responsabile del procedimento, all'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Copia della comunicazione, contestualmente alla trasmissione all'Osservatorio, viene affissa, a cura del responsabile del procedimento, all'Albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Non formano oggetto di rilevazione gli affidamenti relativi alle opere manutentive a carattere ricorrente da effettuarsi durante l'intero arco dell'annata.

ART. 7 – LAVORI D'URGENZA – PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso dal responsabile del procedimento, al responsabile del servizio competente, unitamente ad una perizia estimativa dei lavori necessari e al responsabile del servizio finanziario per l'ottenimento rispettivamente dell'autorizzazione dei lavori e per la copertura della spesa. I lavori autorizzati e finanziati sono eseguiti con le modalità previste dagli artt. 2 e seguenti.
3. In circostanze di somma urgenza che impongano l'esecuzione di lavori senza indugio, in relazione al verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, al fine di scongiurare danni a persone o cose (danni alla salute pubblica, alla pubblica incolumità, al patrimonio, all'ambiente ecc...), il soggetto tra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, accerta lo stato di somma urgenza e può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 1, l'immediata esecuzione delle opere entro il limite di spesa di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Qualora si superi l'importo di 200.000,00 euro si procederà secondo le modalità previste dall'art. 191, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000;
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato e che risultino in possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con

l'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5 del D.P.R. 554/99.

5. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio competente e al responsabile del servizio finanziario per l'ottenimento rispettivamente dell'approvazione dei lavori e per la copertura della spesa.
6. Il responsabile del servizio adotta la determinazione di regolarizzazione dei lavori eseguiti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ordinazione e, comunque, entro la fine dell'esercizio se i lavori sono effettuati nel mese di dicembre. La determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente registrazione dell'impegno di spesa. Ottenuta, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, l'esecutività della determinazione di regolarizzazione dei lavori, il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione all'esecutore dei lavori della determinazione, dell'impegno di spesa assunto e della copertura finanziaria, con avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della comunicazione stessa.
7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 8 – PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma stimata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva.
2. La proposta di approvazione della perizia suppletiva, redatta dal responsabile del procedimento, è approvata con determinazione del responsabile del servizio con la quale si provvederà anche a impegnare la relativa maggiore spesa.
3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 euro ad eccezione dell'ipotesi di somma urgenza contemplata all'art. 7 comma 3.

ART. 9 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Nei casi di ritardo per fatti imputabili all'impresa a cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori si applicano, a cura del responsabile del procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali previste nell'atto di affidamento del cottimo.
2. In caso di inadempimento del cottimista la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio competente, su proposta

del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

3. Il responsabile del procedimento, nel comunicare al cottimista la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

ART. 10 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo fiduciario, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate.
3. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
4. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del servizio dispone la liquidazione delle rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
5. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

ART. 11 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO - EFFETTI

1. Nel caso in cui vi sia stata esecuzione di lavori di cui all'art. 3 in violazione delle disposizioni, dei limiti e degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso quello relativo al divieto dell'artificioso frazionamento delle commesse di cui al comma 3 dell'art. 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato esecutore ed il soggetto che abbia consentito il lavoro.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE

1. Gli importi economici relativi ai lavori di cui al presente regolamento devono intendersi automaticamente adeguati in caso di modifica delle soglie previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO	1
ART. 2 – MODALITÀ ESECUTIVE	1
ART. 3 - LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	1
ART. 4 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA	3
ART. 5 – COTTIMO FIDUCIARIO.....	3
ART. 6 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO	3
ART. 7 – LAVORI D'URGENZA – PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.....	5
ART. 8 – PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE.....	6
ART. 9 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.....	6
ART. 10 – CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	7
ART. 11 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO - EFFETTI	7
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE.....	8

